


STATUTO DELL'ASSOCIAZIONE
UNIONE CORALE SENESE "ETTORE BASTIANINI" APS



Premessa

In seguito alla fusione, avvenuta nell'aprile 1935, delle Società "Giuseppe Verdi" e "Pietro Mascagni", la prima fondata nel 1911 e la seconda nel 1921, è stata costituita in Siena l'associazione di promozione sociale sotto la denominazione Unione Corale Senese, successivamente modificata in UNIONE CORALE SENESE "Ettore Bastianini" APS.

Titolo 1

Denominazione, sede, identità, finalità e attività

Art. 1 – L'UNIONE CORALE SENESE "Ettore Bastianini" APS, da ora in avanti indicata con il termine "Associazione", è una libera Associazione, apartitica e apolitica, con durata illimitata nel tempo e senza scopo di lucro, il cui funzionamento è regolato dal Codice civile e dal Codice del terzo settore (D. Lgs. n.117/2017 e successive modifiche), nonché dal presente statuto.

L'UNIONE CORALE SENESE "Ettore Bastianini" APS ha sede legale nel comune di Siena. Il trasferimento della sede legale nell'ambito territoriale dello stesso Comune non comporta modifica statutaria, ma l'obbligo di comunicazione agli Uffici competenti.

L'acronimo APS sarà spendibile nei rapporti con i terzi, negli atti, nella corrispondenza e nelle comunicazioni con il pubblico solo dopo aver ottenuto l'iscrizione al relativo Registro regionale o, qualora operativo, al registro Unico nazionale del terzo settore.

Art. 2 – L'Associazione non ha scopo di lucro e persegue finalità civiche, solidaristiche e di utilità sociale, prevalentemente in ambito musicale. L'Associazione si prefigge, in particolare, i seguenti obiettivi:

- diffondere la cultura musicale nella società civile e nel mondo giovanile, con particolare attenzione al canto corale e alla musica lirica;
- approfondire la conoscenza della cultura musicale, letteraria ed artistica in genere, attivare contatti fra persone, enti ed associazioni;
- allargare gli orizzonti didattici di educatori, insegnanti ed operatori sociali in campo musicale, affinché sappiano trasmettere l'amore per la cultura musicale ed artistica, come un bene per la persona ed un valore sociale;
- proporsi come un luogo di incontro e di aggregazione nel nome dei comuni interessi culturali, assolvendo alla funzione sociale di maturazione e crescita umana e civile, attraverso l'ideale dell'educazione permanente.

L'Associazione non dispone limitazioni con riferimento alle condizioni economiche e discriminazioni di qualsiasi natura in relazione alla ammissione degli associati e non prevede il diritto di trasferimento, a qualsiasi titolo, della quota associativa.

Art. 3 - L'Associazione svolge in favore dei propri associati, di loro familiari o di terzi, le seguenti attività di interesse generale, avvalendosi in modo prevalente della attività di volontariato dei propri associati o delle persone aderenti agli enti associati:

- educazione, istruzione e formazione professionale, ai sensi della legge 28 marzo 2003 n. 53, e successive modificazioni, nonché le attività culturali di interesse sociale con finalità educativa (lett. d), co. 1, art. 5 Codice del terzo settore). In particolare, l'Associazione promuove la formazione del canto corale e della presenza coristica in scena;
- organizzazione e gestione di attività culturali, artistiche o ricreative di particolare interesse sociale, incluse attività, anche editoriali, di promozione e diffusione della cultura e della pratica del

M



volontariato e delle attività di interesse generale di cui al presente articolo (lett. i), co. 1, art. 5 del Codice del terzo settore).

L'Associazione per il raggiungimento dei suoi fini e per l'esercizio delle proprie attività intende promuovere:

- concerti convegni, conferenze, dibattiti, seminari;
- spettacoli teatrali, cinematografici, e documentari;
- corsi di musica per adulti, giovani e bambini;
- corsi di aggiornamento teorico/pratici per educatori, insegnanti ed operatori sociali, anche attraverso l'istituzione di gruppi di studio e di ricerca;
- iniziative editoriali attraverso la diffusione di bollettini informativi, periodici od occasionali ed articoli riguardanti l'attività svolta o specifici argomenti di interesse musicale.

L'Associazione può esercitare, a norma dell'art. 6 del Codice del terzo settore, attività diverse da quelle di interesse generale, secondarie e strumentali rispetto a queste ultime, secondo criteri e limiti definiti con apposito Decreto Ministeriale.

La loro individuazione sarà successivamente operata da parte del Consiglio Direttivo.

L'Associazione può esercitare anche attività di raccolta fondi, a norma dell'art. 7 del Codice del terzo settore - attraverso la richiesta a terzi di donazioni, lasciti e contributi di natura non corrispettiva - al fine di finanziare le proprie attività di interesse generale e nel rispetto dei principi di verità, trasparenza e correttezza nei rapporti con i sostenitori e con il pubblico.

Titolo 2 Soci

Art. 4 - L'Associazione è aperta a tutte le persone fisiche e agli enti del Terzo settore e agli enti senza scopo di lucro che, interessati alla realizzazione delle finalità istituzionali, ne condividono lo spirito e gli ideali.

I soci si suddividono nelle seguenti categorie:

- soci ordinari: persone ammesse nel gruppo corale e enti che si impegnano a pagare, per tutta la permanenza del vincolo associativo, la quota associativa annuale che viene stabilita dal Consiglio Direttivo;
- soci sostenitori: persone o enti che cooperano nelle attività non prettamente musicali dell'associazione o che non sono stati ammessi nel gruppo corale, secondo le modalità di cui al successivo art. 5, che si impegnano a pagare, per tutta la permanenza del vincolo associativo, la quota associativa annuale che viene stabilita dal Consiglio Direttivo;
- soci onorari: persone, enti o istituzioni che abbiano contribuito in maniera determinante con la loro opera od il loro sostegno ideale ovvero economico a favore dell'associazione. La qualifica di socio onorario non comporta l'acquisizione di nessun diritto né dovere nei confronti dell'associazione. I soci onorari hanno carattere permanente e possono essere invitati all'Assemblea senza diritto di voto.

I diritti di partecipazione all'associazione non sono trasferibili.

Le somme versate a titolo di quota associativa non sono rimborsabili, rivalutabili e trasmissibili.

Gli associati che comunque abbiano cessato di appartenere all'associazione non hanno alcun diritto sul patrimonio della stessa

Art. 5 - L'ammissione dei soci ordinari e sostenitori, su domanda scritta del richiedente e controfirmata da almeno tre soci, è deliberata secondo criteri non discriminatori dal Consiglio Direttivo.

Coloro che intendono partecipare attivamente come coristi devono comunque superare una prova di idoneità ad opera del Maestro direttore, che può decidere se ammettere o meno il nuovo socio all'interno del gruppo corale.

Possono essere ammessi a frequentare i corsi ed a partecipare alle varie attività sociali soggetti di minore età con l'autorizzazione di chi esercita su di loro la potestà genitoriale, senza che assumano nessuna responsabilità d'ordine patrimoniale.

In caso di non ammissione, motivata e comunicata agli interessati dal Consiglio Direttivo, l'interessato potrà presentare ricorso entro 60 giorni all'Assemblea la quale si pronuncerà in modo definitivo se non appositamente convocata, in occasione della sua successiva convocazione.

L'ammissione dei soci onorari è deliberata dall'Assemblea, su proposta del Consiglio Direttivo.

Art. 6 - Tutti i soci sono tenuti a rispettare le norme del presente statuto e dei regolamenti interni, secondo le deliberazioni assunte dagli organi preposti. In caso di comportamento difforme, che rechi pregiudizio agli scopi o al patrimonio dell'Associazione, il Consiglio Direttivo dovrà intervenire ed applicare le seguenti sanzioni: richiamo, diffida, proposta di esclusione da sottoporre all'Assemblea.

I soci esclusi possono ricorrere proponendo ricorso scritto al Collegio dei Probiviri nel termine di trenta giorni dalla comunicazione del provvedimento di esclusione.

Il Collegio dovrà esprimersi entro i successivi trenta giorni, comunicando la decisione al ricorrente a mezzo lettera raccomandata con avviso di ricevimento.

Art. 7 - La qualifica di socio, oltre al caso di esclusione di cui al precedente art. 6, si perde per dimissioni, che devono essere sempre rassegnate per iscritto, per decesso e per morosità dovuta al mancato versamento della quota associativa annuale stabilita dal Consiglio Direttivo.

Nell'ipotesi in cui il socio entro il mese di febbraio di ogni esercizio non provveda al pagamento della quota associativa è considerato moroso e sospeso dall'esercizio dei suoi diritti. Se nei 30 giorni successivi al mese di febbraio non provvederà a regolarizzare la propria posizione con il pagamento della quota arretrata, l'interessato cesserà di far parte dell'Associazione. Il socio moroso, al ricorrere di gravi motivi, può formulare richiesta di sospensione al Consiglio Direttivo per un periodo fino a un anno, prorogabile per una sola volta. La sospensione è relativa all'esercizio dei diritti e doveri associativi, compresa la partecipazione all'attività del gruppo corale.

La perdita della qualifica di socio per dimissioni o morosità sarà deliberata dal Consiglio Direttivo.

Art. 8 - I soci ordinari e sostenitori hanno diritto di voto per l'approvazione e le modificazioni dello statuto e dei regolamenti, per la nomina degli organi direttivi dell'associazione e su ogni altro argomento.

I soci ordinari e sostenitori hanno anche il diritto di prendere visione dei bilanci e di esaminare tutti i libri associativi.


Titolo 3 Risorse e patrimonio

Art. 9 - Le risorse economiche dell'associazione sono costituite da:

- beni, immobili e mobili;
- quote associative;
- contributi pubblici e privati;
- rendite patrimoniali;
- donazioni e lasciti testamentari;
- rimborsi;

M





proventi da attività di raccolta fondi nonché dalle attività diverse da quelle di interesse generale, di cui all' art. 6 del Codice del terzo settore.

Le elargizioni liberali in denaro, le donazioni e i lasciti, sono accettate dal Consiglio Direttivo, che delibera sull'utilizzazione di esse, in armonia con le finalità statutarie dell'organizzazione, e ne rende conto alla prima Assemblea utile.

All'associazione è vietato distribuire, anche in modo indiretto, utili ed avanzi di gestione nonché fondi, riserve o quote di capitale comunque denominati, ai propri associati, lavoratori e collaboratori, amministratori ed altri componenti degli organi associativi, anche in caso di dimissioni o recesso o di altra ipotesi di scioglimento individuale del rapporto associativo.

Il patrimonio dell'Associazione – comprensivo di eventuali ricavi, rendite, proventi ed altre entrate comunque denominate - è utilizzato per lo svolgimento delle attività statutarie ai fini dell'esclusivo perseguimento delle finalità civiche, solidaristiche e di utilità sociale.

Art. 10 — L'anno finanziario inizia il 1° gennaio e termina il 31 dicembre di ogni anno.

~~Il Consiglio Direttivo deve redigere ogni anno un bilancio di esercizio che deve essere sottoposto all'approvazione dell'Assemblea entro il 31 marzo.~~

Esso deve essere depositato presso la sede dell'Associazione entro i sette giorni precedenti la seduta per poter essere consultato da ogni associato.

Il Consiglio Direttivo documenta il carattere secondario e strumentale delle attività diverse di cui all'art. 3, a seconda dei casi, nella relazione di missione o in una annotazione in calce al rendiconto per cassa.

Titolo 4 Organi

Gli organi dell'Associazione

Art. 11 - Gli organi dell'Associazione sono:

- l'Assemblea;
- il Consiglio Direttivo, in qualità di Organo di amministrazione;
- il Presidente;
- l'Organo di controllo, ove nominato;
- il Collegio dei probiviri.

L'Assemblea

Art. 12 - L'Assemblea è l'organo fondamentale di confronto, atto ad assicurare una corretta gestione dell'Associazione, ed è composta da tutti i soci ordinari e sostenitori iscritti nel libro degli associati e in regola con il pagamento delle quote associative, ognuno dei quali ha diritto ad un voto.

Art. 13 - L'Assemblea è convocata almeno una volta all'anno dal Presidente entro il 31 marzo per l'approvazione del bilancio di esercizio, della relazione morale e artistica relativa all'attività svolta fino al 31 dicembre dell'anno precedente e per l'approvazione del bilancio preventivo.

È ammessa la possibilità che le riunioni dell'Assemblea si tengano per audio e/o video conferenza, a condizione che venga rispettato quanto previsto da specifico regolamento.

Art. 14 - L'Assemblea può comunque essere convocata dal Presidente quando lo ritenga necessario o sia richiesta dal Consiglio Direttivo o da almeno un quarto degli aventi diritto al voto.

Art. 15 – La convocazione dell'Assemblea deve avvenire a cura del Segretario almeno sette giorni prima della data fissata per la riunione, mediante avviso pubblico affisso nell'albo della sede e con

lettera scritta o messaggio di posta elettronica all'indirizzo comunicato dal socio e con ogni altro mezzo idoneo che consenta la tracciabilità della ricezione.

È ammessa la partecipazione per delega con il massimo di una delega.

Art. 16 - In prima convocazione l'Assemblea è valida se sono presenti o rappresentati almeno due terzi degli aventi diritto al voto; in seconda convocazione è valida se sono presenti o rappresentati almeno un quarto degli aventi diritto al voto; in ogni caso delibera validamente con la maggioranza dei presenti, salvo diversa disposizione di legge o del presente statuto.


Nelle deliberazioni di approvazione del bilancio e in quelle che riguardano la loro responsabilità, gli amministratori non hanno voto.

Per adottare deliberazioni riguardanti l'esclusione di un socio ai sensi dell'art. 6, la revoca del Maestro direttore, l'approvazione di modifiche allo Statuto, l'assunzione d'iniziativa che per la loro gravosità siano tali da vincolare finanziariamente l'Associazione in modo consistente e duraturo, l'Assemblea delibera con il voto favorevole di due terzi degli aventi diritto al voto.

Delle delibere assembleari adottate deve essere data pubblicità mediante affissione nell'albo della sede.

Art. 17 - L'Assemblea ha i seguenti compiti:

- nomina e revoca il Presidente, il Vicepresidente e gli altri componenti il Consiglio Direttivo;
- nomina e revoca il Maestro direttore;
- nomina e revoca l'Organo di controllo, ove nominato o al ricorrere dei limiti previsti dalla legge;
- nomina e revoca i membri del Collegio dei probiviri che vanno ad integrare il Collegio esistente;
- approva il bilancio di esercizio e il bilancio preventivo;
- delibera la richiesta di mutui e affidamenti, con il rilascio delle relative garanzie, su proposta del Consiglio Direttivo;
- delibera in ordine all'ammissione dei soci onorari;
- delibera in modo definitivo in ordine agli eventuali ricorsi presentati da aspiranti soci ordinari o sostenitori non ammessi;
- delibera in ordine all'esclusione del socio ai sensi dell'art. 6, su proposta del Consiglio direttivo;
- approva l'eventuale regolamento dei lavori assembleari e approva i regolamenti interni;
- indica le linee generali per lo svolgimento dell'attività sociale;
- approva almeno ogni tre anni il mansionario, l'organigramma ed il piano delle funzioni;
- delibera sulla responsabilità dei componenti degli organi associativi, ai sensi dell'art. 28 del Codice del terzo settore, e promuove azioni di responsabilità nei loro confronti;
- delibera sulle modificazioni dello Statuto;
- delibera lo scioglimento, la trasformazione, la fusione o la scissione dell'Associazione;
- elegge la commissione elettorale;
- delibera sugli altri oggetti attribuiti dalla Legge, dall'Atto Costitutivo o dallo Statuto alla sua competenza;
- può incaricare, stabilendone eventualmente il compenso, il direttore artistico e/o il direttore amministrativo definendone i compiti.



M

Art. 18 - Le votazioni nelle assemblee possono essere effettuate per alzata di mano, per appello nominale o a scrutinio segreto.

La votazione segreta è obbligatoria quando si tratti di provvedimenti disciplinari riguardanti persone o quando ne viene avanzata richiesta da almeno cinque associati.

Il Consiglio Direttivo

Art. 19 - Le cariche direttive sono così stabilite:

- Presidente
- Vice presidente
- Segretario
- Portavoce
- Cassiere
- Economo
- due Ispettori
- tre Consiglieri

Il limite del ruolo nelle cariche direttive è di 4 consiliature consecutive.

Art. 20 - Il Consiglio Direttivo è composto da undici membri, eletti dall'Assemblea tra le persone fisiche associate ovvero indicate dagli enti associati.

Il Consiglio Direttivo, nella prima seduta, designerà fra i suoi componenti il Segretario, il Portavoce, il Cassiere, l'Economo e due Ispettori.

È presieduto dal Presidente o, in sua assenza, dal Vicepresidente; in caso di assenza di entrambi saranno i membri presenti che designeranno chi fra di loro dovrà presiedere la riunione.

Rientra nella sfera di competenza del Consiglio Direttivo tutto quanto non sia per Legge o per Statuto di pertinenza esclusiva dell'Assemblea o di altri organi associativi.


I membri del Consiglio Direttivo svolgono la loro attività gratuitamente e durano in carica tre anni.

Art. 21 - Il Consiglio Direttivo è l'organo di amministrazione dell'Associazione, si riunisce di norma almeno una volta al mese ed è convocato:

- dal Presidente;
- da almeno tre dei suoi componenti, con richiesta motivata.

Art. 22 - Il Consiglio Direttivo opera in attuazione delle volontà e degli indirizzi generali dell'Assemblea alla quale risponde direttamente e dalla quale può essere, per gravi motivi, revocato con motivazione. In particolare, e tra gli altri, i suoi compiti sono:

- predisporre gli atti da sottoporre all'assemblea;
- formalizzare le proposte per la gestione dell'Associazione;
- elaborare il bilancio di esercizio e l'eventuale Bilancio sociale nei casi e con le modalità previste al raggiungimento delle soglie di legge;
- elaborare il bilancio preventivo che deve contenere, suddivise in singole voci, le previsioni delle spese e delle entrate;
- stabilire l'importo delle quote associative annuali delle varie categorie di soci secondo quanto previsto da specifico regolamento;

- 
- proporre la nomina del Maestro direttore e la sua eventuale revoca;
 - ammettere i nuovi soci ordinari e sostenitori e proporre all'Assemblea la loro esclusione ai sensi dell'art. 6;
 - proporre all'Assemblea l'ammissione dei soci onorari;
 - deliberare circa la perdita della qualifica di socio per dimissioni o morosità e circa eventuali istanze di sospensione, ai sensi dell'art. 7;
 - aggiornare almeno ogni tre anni il mansionario, l'organigramma ed il piano delle funzioni da sottoporre all'Assemblea per l'approvazione;
 - deliberare sugli altri oggetti attribuiti dalla Legge, dall'Atto Costitutivo o dallo Statuto alla sua competenza.

Ciascun membro può chiedere preventivamente al Presidente l'inclusione nell'ordine del giorno di altri argomenti.

Il Maestro direttore può essere invitato a partecipare alle riunioni con parere esclusivamente consultivo.

Di ogni riunione deve essere redatto verbale e deve esserne data comunicazione tramite affissione nell'albo dell'Associazione.

È ammessa la possibilità che le riunioni del Consiglio Direttivo si tengano per audio e/o video conferenza, a condizione che venga rispettato quanto previsto dallo specifico regolamento.

Il potere di rappresentanza attribuito agli amministratori è generale, pertanto le limitazioni di tale potere non sono opponibili ai terzi se non sono iscritte nel Registro unico nazionale del terzo settore o se non si prova che i terzi ne erano a conoscenza.

Art. 23 - Per la validità delle delibere del Consiglio Direttivo è necessaria la presenza di almeno sette componenti.

Le decisioni del Consiglio Direttivo sono prese a maggioranza semplice dei presenti.

Art. 24 - È necessaria la presenza di almeno nove componenti il Consiglio Direttivo ed il voto favorevole di almeno i due terzi degli intervenuti per:

- proporre all'Assemblea l'esclusione di un socio in caso di inadempienze ai sensi dell'art. 6;
- proporre all'Assemblea la revoca dell'incarico al Maestro direttore;
- l'assunzione di impegni finanziari superiori ad euro 1000 (mille) ancorché diluiti in più esercizi.


Art. 25 - Il Presidente dura in carica tre esercizi e rappresenta legalmente l'associazione - nei rapporti interni ed in quelli esterni, nei confronti di terzi ed in giudizio - e compie tutti gli atti che la impegnano verso l'esterno.

Egli convoca, presiede e dirige le riunioni del Consiglio Direttivo e dell'Assemblea: propone le direttive generali riguardanti l'attività associativa; sorveglia sul mantenimento e la cura di tutti i beni che costituiscono il patrimonio sociale; soprintende, controllando le entrate e le uscite e la relativa documentazione, alla corretta gestione amministrativa dell'Associazione, della quale risponde nei confronti dei soci unitamente al Consiglio Direttivo. Previa autorizzazione del Consiglio Direttivo può conferire procura speciale per il compimento di singoli atti o categorie di atti per la gestione delle attività rientranti nelle finalità sociali.

Art. 26 - Il Vicepresidente coadiuva il Presidente in tutte le sue mansioni e lo sostituisce in caso di sua assenza o impedimento.

Art. 27 - Il Segretario provvede alla corrispondenza ordinaria, nonché alla redazione e all'invio delle domande relative alle richieste dei contributi; redige i notiziari diretti ai soci; comunica le adunanze e





ne redige i verbali che firma insieme al Presidente all'atto dell'approvazione; tiene aggiornato il libro dei soci; collabora con il Cassiere e l'Economo alla redazione ed all'aggiornamento degli inventari.

Art. 28 - Il Portavoce cura i rapporti di comunicazione ed informazione con i soci e con i terzi.

Art. 29 - L'Economo provvede alla gestione del patrimonio tecnico-strumentale e alla manutenzione.

Art. 30 - Il Cassiere è responsabile della cassa sociale, provvede agli incassi e ai pagamenti in base alle entrate e alle uscite, registrandoli prontamente sull'apposito libro cassa del quale cura l'aggiornamento; le somme incassate saranno versate sui conti correnti indicati dal Consiglio Direttivo.

Al termine di ogni esercizio deve presentare al Consiglio Direttivo il libro cassa ed il bilancio di esercizio; inoltre, su richiesta del Presidente, è tenuto a collaborare con quest'ultimo per le opportune verifiche sui libri contabili.

Organo di controllo

Art. 31 - L'Organo di controllo, anche monocratico, è nominato al ricorrere dei requisiti previsti dalla Legge.

I componenti dell'Organo di controllo, ai quali si applica l'art. 2399 del Codice civile, devono essere scelti tra le categorie di soggetti di cui al co. 2, art. 2397 del Codice civile. Nel caso di organo collegiale, i predetti requisiti devono essere posseduti da almeno uno dei componenti.

L'Organo di controllo vigila sull'osservanza della Legge e dello Statuto e sul rispetto dei principi di corretta amministrazione, anche con riferimento alle disposizioni del D. Lgs. 8 giugno 2001, n. 231, qualora applicabili, nonché sulla adeguatezza dell'assetto organizzativo, amministrativo e contabile e sul suo concreto funzionamento. Esso può esercitare inoltre, al superamento dei limiti di cui al co. 1, art. 31, la revisione legale dei conti. In tal caso l'Organo di controllo è costituito da revisori legali iscritti nell'apposito registro. L'organo di controllo esercita inoltre compiti di monitoraggio dell'osservanza delle finalità civiche, solidaristiche e di utilità sociale, ed attesta che l'eventuale bilancio sociale sia stato redatto in conformità alle linee guida ministeriali. Il bilancio sociale dà atto degli esiti del monitoraggio svolto dai sindaci.

I componenti dell'organo di controllo possono in qualsiasi momento procedere, anche individualmente, ad atti di ispezione e di controllo, e a tal fine, possono chiedere agli amministratori notizie sull'andamento delle operazioni sociali o su determinati affari.

Collegio dei Proviviri

Art. 32 - Il Collegio dei Proviviri decide insindacabilmente, entro trenta giorni dalla presentazione del ricorso da parte dell'interessato, sulla decisione assembleare di esclusione di un socio ai sensi dell'art. 6.

Art. 33 - Fanno parte di diritto del Collegio dei Proviviri tutti coloro che hanno ricoperto la carica di Presidente o di Vicepresidente.

Sono altresì eleggibili a far parte del Collegio quei soci che abbiano compiuto il cinquantesimo anno di età e che abbiano superato i venticinque anni di presenza ininterrotta nell'associazione e che per la loro pregressa esperienza nella vita associativa, per le cariche sempre dignitosamente ricoperte, o col proprio prestigio personale, abbiano acquisito benemerienze verso l'Associazione.

Questi ultimi sono eleggibili ogni tre anni e con la maggioranza dei due terzi dei partecipanti all'Assemblea, su proposta dei proviviri ed entreranno permanentemente a fare parte del Collegio.

Il Collegio dei proviviri può dotarsi al suo interno di un segretario e di un regolamento nel rispetto dello statuto.



Art. 34 - Il Collegio dei Probiviri ha principalmente la funzione di dirimere eventuali divergenze fra i soci e di costoro con gli organi dell'Associazione e vigilare sul sereno svolgersi delle attività sociali allertando, ove se ne riveli la necessità, il Consiglio Direttivo.

Ogni decisione, dopo aver udito le parti in modo informale, verrà presa a maggioranza semplice.

Il Collegio dei Probiviri coadiuva inoltre con funzioni consultive il Consiglio Direttivo nello svolgimento dei suoi compiti, nel caso in cui il suo intervento venga esplicitamente richiesto dal Consiglio stesso.

Art. 35 - È ammesso ricorso al Collegio dei Probiviri, per violazione di una qualsiasi norma del presente statuto, dei regolamenti interni e per atti e deliberazioni tanto del Consiglio Direttivo quanto dell'Assemblea, che si giudichino ledere gli interessi dell'Associazione o dei soci.

Il ricorso deve essere motivato ed inviato per iscritto al Presidente entro trenta giorni dalla presunta violazione, o dal compimento dell'atto, o dalla data della deliberazione del provvedimento che si intende impugnare.

Il Presidente esprimerà la sua opinione in merito alla controversia e trasmetterà il ricorso, con gli eventuali documenti di corredo, al Collegio dei Probiviri nei successivi venti giorni.

Nel caso di irregolarità riguardanti le operazioni elettorali, il ricorso deve essere presentato nel termine tassativo di cinque giorni da quello nel quale sono stati proclamati i risultati delle elezioni. In caso di accertata violazione, l'atto o la deliberazione impugnati vengono annullati.

Nell'ipotesi di dolo o di colpa grave, ne restano personalmente responsabili a tutti gli effetti coloro che hanno partecipato all'evento che ha dato luogo alla controversia.

Gli Ispettori

Art. 36 - Gli Ispettori debbono vigilare che:

- siano scrupolosamente osservate dai soci tutte le norme del presente statuto e dei regolamenti, nonché le deliberazioni dell'Assemblea e del Consiglio Direttivo;
- i soci mantengano un contegno irreprensibile nei locali sociali e durante le manifestazioni e feste promosse dall'Associazione;
- venga custodito l'archivio musicale dell'Associazione e sono responsabili della sua tenuta.

Essi hanno pertanto il diritto e il dovere di:

- richiamare i soci che dimenticano i loro doveri;
- allontanarli dai locali sociali o dalle manifestazioni, se colpiti da un provvedimento di sospensione od esclusione, riferendo al Consiglio Direttivo sulle mancanze riscontrate per i provvedimenti del caso.


Sono inoltre tenuti ad avvisare i coristi sull'orario e le date delle prove ed informare gli stessi sulle programmazioni dell'attività artistica.

Titolo 5

Il Maestro direttore

Art. 37 - Al Maestro direttore del coro, che può essere uno dei soci od anche un esterno, è affidata la preparazione e la direzione artistica del coro.

E' compito del Maestro direttore curare la cultura musicale e la preparazione dei coristi; provvedere alla disposizione dei posti nelle prove e nei concerti ed alla distribuzione dei ruoli fra i coristi; fissare il giorno e l'ora delle prove sia di sezione che d'insieme; curare la disciplina del coro proponendo, nel



caso) al Consiglio Direttivo quei provvedimenti necessari che ritenga opportuni; presentare in sede di Assemblea ordinaria una relazione artistica del coro, formulando eventuali proposte migliorative.

In occasione di ogni concerto stabilisce l'organico del coro in relazione al livello di preparazione dei coristi.

Nell'ipotesi in cui l'attività del coro sia articolata in più sezioni, ne coordina l'attività.

Propone al Consiglio Direttivo i Collaboratori Artistici.

Art. 38 - Il Maestro direttore è proposto dal Consiglio Direttivo e la sua nomina dovrà essere ratificata dall'Assemblea. Il suo mandato è revocabile dall'Assemblea, che a tale riguardo può essere richiesta: o dal Consiglio Direttivo o dal 40% dei soci. La maggioranza richiesta per tale decisione è di due terzi aventi diritto al voto.

In caso di revoca, il Consiglio Direttivo provvede immediatamente alla nomina provvisoria del nuovo Maestro direttore.

Art. 39 - I programmi di massima di ogni concerto vengono stabiliti dal Maestro direttore.

Titolo 6

Disposizioni generali

Art. 40 - Tutte le cariche elettive sono gratuite.

Art. 41 - Le cariche di componente del Consiglio Direttivo, dell'Organo di Controllo, del Collegio dei Probiviri sono fra loro incompatibili.

Art. 42 - Libri

L'Associazione deve tenere i seguenti libri:

- libro degli Associati, tenuto a cura del Consiglio Direttivo;
- registro dei Volontari, che svolgono la loro attività in modo non occasionale;
- libro delle adunanze e delle deliberazioni della Assemblea, in cui deve essere trascritti anche i verbali redatti per atto pubblico, tenuto a cura del Consiglio Direttivo;
- libro delle adunanze e delle deliberazioni del Consiglio Direttivo, tenuto a cura dello stesso Organo;
- libro delle adunanze e delle deliberazioni dell'Organo di Controllo, ove istituito, tenuto a cura dello stesso Organo;
- libro delle adunanze e delle deliberazioni del Collegio dei Probiviri tenuto a cura dello stesso Organo.

Gli Associati hanno diritto di esaminare i suddetti libri facendone richiesta scritta al Consiglio Direttivo.

Art. 43 - Lo scioglimento dell'Associazione è deliberato dall'Assemblea, che deve essere convocata almeno quindici giorni prima mediante pubblicazione sui quotidiani locali, con avviso pubblico affisso nell'albo della sede e con lettera scritta o messaggio di posta elettronica all'indirizzo comunicato dal socio e con ogni altro mezzo idoneo che consenta la tracciabilità della ricezione.

Art. 44 - Per lo scioglimento dell'Associazione l'Assemblea delibera con il voto favorevole dei tre quarti degli associati.

In caso di scioglimento, l'Assemblea provvede alla nomina di uno o più liquidatori, anche non Associati, determinandone gli eventuali compensi.



In caso di scioglimento della Associazione, il patrimonio residuo è devoluto, previo parere positivo dell'Ufficio Regionale del Registro Unico Nazionale del Terzo Settore, da quando sarà operativo, e salva diversa destinazione imposta dalla Legge, ad altri Enti del Terzo Settore, o a fini di utilità sociale, nelle more della piena operatività del suddetto ufficio.

Art. 45 - Per quanto non previsto dal presente statuto, dai regolamenti interni e dalle deliberazioni degli organi associativi, valgono le norme di legge vigenti in materia e, in particolare, il Decreto Legislativo 3 luglio 2017, n. 117 (codice del Terzo Settore) e successive modifiche e, in quanto compatibile, il Codice Civile.

Art. 46 - Il presente Statuto, approvato dall'Assemblea generale il 18 ottobre/2021 sostituisce quello precedente ed entra in vigore a partire dal 18 ottobre/2021.

Oleandro Mori
Presidente Unione Circoli Juventus
"Ettore Borfani"

03 NOV. 2021

REGISTRATO A BIENI
AL N. 2435 MOD. 3
VERSATI € - Atto esente -

Filomena Lippello (*)

funz. su delega del Direttore Provinciale

